

N. 05324/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02438/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2015, proposto da:

Claudia Misasi, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Celestino, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

***contro***

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

***nei confronti di***

Daniela Iannaccone;

***per l'annullamento***

della determinazione n. g15435/2014 di approvazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dal difensore della ricorrente;

Ritenuto:

che effettivamente, considerato l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente

ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)